

- (14) Può essere presa in considerazione l'eventualità che alcuni di tali compiti, attualmente eseguiti a livello della Commissione, siano assunti, ad esempio, da un organismo esecutivo specializzato.
- (15) In taluni settori contemplati da varie politiche comunitarie è importante procedere a una scomposizione dei dati per genere.
- (16) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾.
- (17) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 322/97, le grandi linee del presente programma sono state sottoposte al comitato del programma statistico, al comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale istituito dalla decisione 91/116/CEE del Consiglio ⁽²⁾ e al comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito dalla decisione 91/115/CEE del Consiglio ⁽³⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione del programma statistico

È istituito il programma statistico comunitario per il periodo 2003-2007 (di seguito denominato «il programma»). Il programma figura negli allegati.

L'allegato I definisce gli orientamenti, i settori principali e gli obiettivi delle azioni previste durante tale periodo e presenta una sintesi dei fabbisogni statistici in relazione alle necessità politiche dell'Unione europea, articolate secondo i titoli del trattato.

L'allegato II presenta una sintesi dei temi di lavoro di Eurostat.

Articolo 2

Obiettivi e priorità politiche

Tenendo conto delle risorse a disposizione delle autorità nazionali e della Commissione, il presente programma rispecchia le principali priorità della politica comunitaria:

— unione economica e monetaria,

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 59 del 6.3.1991, pag. 21. Decisione modificata dalla decisione 97/255/CE (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 32).

⁽³⁾ GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 96/174/CE (GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 48).

— allargamento dell'Unione europea,

— competitività, sviluppo sostenibile e agenda sociale.

Esso assicura inoltre il mantenimento del supporto statistico esistente per le decisioni relative alle politiche attuali e il soddisfacimento di ulteriori esigenze derivanti da nuove iniziative politiche della Comunità. Tiene conto dell'esigenza di un riesame permanente delle priorità statistiche e della necessità delle statistiche prodotte, al fine di sfruttare al meglio le risorse disponibili e ridurre al minimo gli oneri di risposta.

Inoltre, la Commissione garantisce statistiche comparabili di alta qualità.

Articolo 3

Finanziamento

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma per il periodo 2003-2007 è fissata in 192 500 000 EUR.

Per il periodo 2003-2006 l'importo previsto è di 150 727 000 EUR. Per il 2007 l'importo è di 41 773 000 EUR. Quest'ultimo importo è considerato confermato se è compatibile con le prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia nel 2007.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità finanziaria entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 4

Relazioni

Nel corso del terzo anno di attuazione del programma la Commissione prepara una relazione intermedia che ne illustra lo stato di avanzamento e la presenta al comitato del programma statistico.

Al termine del periodo coperto dal programma la Commissione, previa consultazione del comitato del programma statistico, presenta un adeguato rapporto di valutazione sull'attuazione del programma, tenendo conto dei pareri di esperti indipendenti. Tale rapporto è completato entro la fine del 2008 e quindi trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.